

## ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso civico semplice è costituito dal diritto di chiunque, attribuito dall'art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013, di ottenere il rilascio di documenti, informazioni o dati che non siano stati pubblicati in violazione di un obbligo di legge.

Il diritto di accesso civico generalizzato è attribuito dal comma 2 dell'art. 5 D.lgs. 33/2013, per l'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Anche questa facoltà può essere esercitata da chiunque.

Restano esclusi dall'accesso civico generalizzato i dati e i documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Di seguito si riportano i recapiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) cui indirizzare la richiesta:

### **Direttore Sanitario**

**Dott. Piergiorgio Guidorzi**

[sanraffaele.fiscale@legalmail.it](mailto:sanraffaele.fiscale@legalmail.it)

**0761/37891 - 0761/3789313**

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico semplice, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo Dott. Carlo Trivelli, Legale Rappresentante della Società, ([sanraffaele.fiscale@legalmail.it](mailto:sanraffaele.fiscale@legalmail.it) - 0761/37891 3789331) che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104